

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

di cui ALL'ART.113 del D.Lgs. N. 50/2016

Approvato con delibera di giunta n.112 del 12.12.2019

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Soggetti destinatari
Art. 4	Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione
Art. 5	Criteri di ripartizione dell'incentivo
Art. 6	Limitazione all'erogazione degli incentivi
Art. 7	Erogazione delle somme
Art. 8	Applicazione
Art. 9	Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nell'ambito delle attività del Consorzio Boschi Carnici il presente Regolamento disciplina le modalità per il riconoscimento e la ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato "Codice".

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni inerenti le seguenti attività:
 - Attività di responsabile unico del procedimento;
 - Attività di verifica preventiva dei progetti
 - Attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - Attività di responsabile unico del procedimento;
 - Attività di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
 - Attività di collaudo statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Sono esclusi dall'incentivo:
 - Le forniture di acquisti di beni di consumo;
 - Le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - Le attività che non rientrano nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ogni attività non espressamente indicata nel comma 2 art. 113 del Codice;
 - Le procedure di adesione a convenzioni CONSIP.

Art. 3

SOGGETTI DESTINATARI

1. Concorrono alla ripartizione dell'80% del fondo esclusivamente i soggetti che, in rapporto alla singola attività specifica, assumono la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività, individuati come segue:

- Il Responsabile unico del procedimento, nominato tra i dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato;
- Il soggetto competente per la valutazione preventiva dei progetti;
- Il soggetto competente per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici;
- Il direttore dei lavori o dell'esecuzione;
- Il collaudatore tecnico-amministrativo o verificatore di conformità;
- Il collaudatore statico;
- I collaboratori a supporto delle attività svolte dalle figure su citate.

I collaboratori sono coloro che, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale in rapporto alla singola attività specifica, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa. Tale attività deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili di cui all'art. 113 comma 2 del Codice.

2. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso di attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, sono proposti dal responsabile unico del procedimento, ovvero dal dirigente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati, anche mediante comunicazione via mail.
5. Il T.P.O., ovvero il Dirigente, può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.
6. In caso di subentro di un diverso dipendente, il subentrante in modo analogo acquisisce il diritto all'incarico in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile del Servizio.
7. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale. La corrispondente quota costituisce economia di spesa

ART. 4

COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE E PER L'INNOVAZIONE

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 113 del Codice, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2

% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'I.V.A.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 3, comma 1, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento e di dottorati di ricerca.
4. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri riflessi connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico dell'Amministrazione. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
7. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
8. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Fino a € 1.000.000,00	2%
Oltre € 1.000.000,00 e fino a 5.548.000,00	1,8%
Oltre € 5.548.000,00 e fino a 10.000.000,00	1,6%

Oltre 10.000.000,00 e fino a 25.000.000,00	1,4%
Oltre 25.000.000,00	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Fino a € 500.000,00	2%
Oltre € 1€ 500.000,00	
- PER LA PARTE FINO A € 500.000,00	2%
- PER LA PARTE OLTRE € 500.000,00	1,5%

ART. 5

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Responsabile competente opera la ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

TABELLA A – Lavori pubblici

Funzione affidata		Quota spettante
A ₁	Verifica preventiva dei progetti per lavori e validazione (art. 26 Codice)	10-12%
A ₂	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento	20-30%
A ₃	Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice o altre disposizioni normative	25-40%
A ₄	Direzione lavori e CRE	10-20%
A ₅	Collaboratori tecnici e/o giuridico-amministrativi	8-10%

TABELLA B – SERVIZI/FORNITURE

Funzione affidata		Quota spettante
B ₁	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento	20-30%
B ₂	Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice o altre disposizioni normative	25-40%
B ₃	Direttore dell'esecuzione e CRE	10-20%
B ₄	Collaboratori tecnici e/o giuridico-amministrativi	8-10%

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
3. Nel caso in cui manchi una delle attività individuate nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo in quanto non necessarie in relazione alla tipologia dell'opera o del lavoro, servizio o fornitura, la relativa quota costituisce economia di spesa.
4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
5. Nel caso in cui la stessa attività sia stata svolta da più soggetti incaricati, la quota concretamente spettante a ciascuno di essi sarà calcolata di norma in base al peso dell'apporto individuale.
6. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.
7. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.
8. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, non verrà ripartita fra i dipendenti interni facenti parte del gruppo lavoro ed andranno quindi fra le economie di gestione, incrementando nuovamente il fondo c.d. per l'innovazione.

ART. 6

LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. L'incentivo disciplinato dal presente regolamento complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
2. L'alimentazione del fondo di cui all'art. 2 comma 2 (c.d fondo incentivante) con risorse finanziarie nelle misure previste dal presente regolamento è subordinata al rispetto delle norme di contenimento della spesa della finanzia pubblica vigenti nel tempo.

ART. 7

EROGAZIONE DELLE SOMME

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal T.P.O., ovvero dal Dirigente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, mediante apposito atto assunto dal competente dirigente/responsabile del servizio, e con le seguenti modalità:
 - a) per le fasi A1), A2) e B1): l'intero importo alla conclusione dei relativi procedimenti;

b) per le fasi A3) e B2): il 50% all'approvazione da parte dell'organo competente del progetto esecutivo e il rimanente 50% all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori o servizi o forniture;

c) per le fasi A4), A5), B3) e B4): l'intero importo alla conclusione del procedimento

ART. 8

APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.